SENTENZA n. 72/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21864**, sul ricorso depositato l'11 maggio u.s. dalla Sig.ra **CONVALLE Rosella**, generalizzata in atti, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale dell'Avv. Roberto Valettini del Foro di Massa Carrara (avvrobertovalettini@cnfpec.it) da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, insieme all'Avv. Emanuele Buttini del Foro di Massa Carrara, nei confronti del:

Ministero dell'economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, in persona del Ministro *p.t.*, elettivamente domiciliato presso gli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Genova in Genova, via Urbano Rela n. 8, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Loredana Costantini;

uditi all'odierna udienza l'Avv. Alessandro Palmerini del Foro di Genova, in sostituzione processuale degli Avv.ti Valettini e Bu-

tini per la Sig.ra Convalle, e la Dott.ssa Costantini per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. $167_{1,4}$ - 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. La Sig.ra Convalle nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di essere stata contitolare con la sorella, deceduta il 30 settembre 2024, di un assegno annuo vitalizio di benemerenza in qualità di orfana di Evaristo Convalle, riconosciuto come perseguitato politico; dopo la morte della sorella, avvenuta il 30 settembre 2024, ha presentato, il 4 dicembre 2024, istanza di ricostituzione della pensione per intera quota di spettanza alla Ragioneria Territoriale dello Stato della Spezia che non ha mai dato riscontro costringendola, di fatto, ad adire la tutela giurisdizionale.

3. Si é costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), il quale dopo avere chiarito che la competenza non è delle Ragionerie Territoriali dello Stato, essendo stata accentrata a Roma presso l'Ufficio VII della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e a terzi (come era stato comunicato al Patronato INAS di Sarzana a cui la ricorrente si è

rivolta per la presentazione della domanda) si è rimesso alle valutazioni di questo giudice non contestando il diritto soggettivo della odierna ricorrente.

4. In sede di discussione orale, le parti hanno ribadito le conclusioni esposte nei rispettivi atti processuali.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

5. Il ricorso è fondato alla luce della documentazione presente in atti da cui si evince sia la pacifica titolarità dell'assegno vitalizio di benemerenza *de quo* a decorrere dal 4 settembre 2009 con la riduzione al 50% "in via cautelare" a decorrere dal 1° novembre 2013 allorquando la sorella presentò analoga domanda.

Appare quindi di tutta evidenza come, con il decesso della medesima sorella, la quantificazione dell'assegno debba ritenersi riespansa al 100%, come del resto riconosciuta dalla funzionaria delegata del MEF oggi sentita.

Stupisce ed appare gravemente lesivo dei diritti di una persona ottantaduenne e in stato di bisogno che di fronte ad una situazione di questo tipo gli Uffici competenti abbiano cincischiato fino ad oggi, assumendo un atteggiamento meramente burocratico, senza assumere il relativo provvedimento né interfacciarsi concretamente neppure dopo il deposito del ricorso.

La somma dovuta, corrispondente all'ammontare totale del dovuto assegno indiretto (o di reversibilità) di benemerenza

dovrà essere integrata con gli accessori dovuti per legge, a decorrere dalla data del 1°ottobre 2024 considerandosi l'effetto accrescitivo o comunque riespansivo operante *ex lege* dal giorno successivo al decesso della contitolare.

6. La natura risarcitoria dell'assegno di benemerenza implica che gli accessori della somma capitale debbano essere quantificati secondo l'insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 – più volte recepito da questa Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. Liguria, 24 ottobre 2024, n. 98; Id., 30 dicembre 2024, n. 114; Id., 3 aprile 2025, n. 31; Id., 4 aprile 2025, n. 32; Id., 17 aprile 2025, n. 35; Id., 23 aprile 2025, n. 37; Id., 9 maggio 2025, n. 45; Id., 6 agosto 2025, n. 61; Id., 7 novembre 2025, n. 80), dovendo ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.

Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se

fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta. La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorreranno quindi dal 1° ottobre 2024 fino alla data di deposito della presente sentenza, cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori sulla somma così attualizzata, a decorrere da quest'ultima data fino a quella di effettivo pagamento della somma dovuta.

7. Il comportamento di totale disinteresse dimostrato dai medesimi nella fattispecie *de qua,* insieme alla soccombenza in giudizio giustifica, ad avviso di questo Giudice, la condanna alle spese processuali, nella misura complessiva di **€ 3.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.**, quantificazione ridotta rispetto alla gravità del comportamento procedimentale tenuto in considerazione dell'affatto diverso, corretto ed apprezzabile comportamento processuale della Ragioneria Territoriale di Stato che, opportunamente, non ha accampato difese del tutto vane.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A e D I C H I A R A

il diritto di **CONVALLE Rosella** alla ricostituzione dell' 'assegno annuo vitalizio di benemerenza, n. 2595579/A, con decorrenza

dal 1° ottobre 2024 e, per l'effetto,

C O N D A N N A

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'assegno annuo vitalizio indiretto di benemerenza, n. 2595579/A, nella misura del 70% dello stesso assegno diretto a decorrere dal mese di novembre 2026, nonché a versare tutti i differenziali di ratei arretrati maturati dal 1°ottobre 2024 al 31 ottobre 2026, oltre, con riferimento a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1°ottobre 2024, fino alla data del deposito della presente sentenza, cui devono essere aggiunti gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, nonché degli interessi moratori sulla somma così determinata a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

C O N D A N N A

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, quantificate in complessivi **€ 3.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.**

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 23 ottobre 2026.

Per il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

Gigliola Valli